

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

^ ^ ^

PER: CATANIA GIOVANNI (C.F.: CTNGNN80S08F912J) nato a Nocera Inferiore (SA) l'8.11.1980 e residente in Roma alla via Francesco Landi n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – in persona del Ministro in carica *pro tempore*, (C.F. 80185250588) elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

-Resistente-

OGGETTO: ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DELLA NOTA 27991 DEL 30.08.2022 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) DEFINITIVE DELLA PROVINCIA DI ROMA VALEVOLI PER IL BIENNIO 2022/2023 E 2023/2024 OVE IL RICORRENTE RISULTA INSERITO IN GRADUATORIA DI SECONDA FASCIA PER LA CLASSE DI CONCORSO A022, POSIZIONE 3.601, TOTALE PUNTI 38. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA PER LA CLASSE DI CONCORSO A022, CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RESISTENTE AD ATTRIBUIRE AL RICORRENTE PUNTI 12 PER I TITOLI CULTURALI E, CONSEGUENTEMENTE, IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 48 PUNTI NELLA GRADUATORIA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA

**

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1) L'odierno ricorrente ha conseguito in data 16.01.2012 la Laurea Specialistica in "Forme e tecniche dello spettacolo" presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di



- Roma ed in precedenza, in data 16.07.1999, il diploma di maturità presso l'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "Giustino Fortunato" di Angri (SA);
- 2) Successivamente il ricorrente ha prestato servizio, nell'a.s. 2021/2022, in virtù di tre distinti incarichi temporanei per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) (doc. 1);
- 3) Nel contempo si evidenzia che, *medio tempore*, il Ministero dell'Istruzione aveva emanato l'**Ordinanza n. 112 del 6.05.2022** con la quale aveva disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (doc. 2-3);
- 4) Il ricorrente ha pertanto presentato tempestivamente, in data 23.05.2022, la domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie provinciali per la Provincia di Roma e di istituto, per le classi di concorso: A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) (doc. 4);
- 5) Nella predetta domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia, il ricorrente ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli;
- Certificazione conseguita in data 16.12.2021 presso l'Università "Ecampus" in "Metodologie innovative nel contesto europeo: Content and language integrated learning (CLIL)"
 - Certificazione conseguita in data 26.10.2021 in inglese "C2" presso il "British institutes english language examination";



- Master annuale di primo livello in area socio-letteraria, storico-geografica per l'insegnamento negli istituti secondari di I e II grado conseguito in data 8.05.2020 presso l'Università "Ecampus";
 - Certificazione informatica conseguita in data 19.07.2020 presso Edufor Scuola per il Tablet;
 - Certificazione informatica conseguita in data 24.07.2020 presso Edufor Scuola per l'utilizzo della "LIM";
 - Certificazione informatica conseguita in data 1.07.2021 presso Eirsaf Education per "Coding robotica educativa stem 200 h";
 - Certificazione informatica conseguita in data 8.04.2021 presso Fondazione Onlus Sviluppo Europa per "Pekit Expert" (cfr. doc. 4);
- 6) Conclusivamente il ricorrente ha dunque complessivamente indicato all'Amministrazione resistente i seguenti periodi di servizio prestati in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A022:
- dal 10.11.2021 al 19.11.2021;
 - dal 20.11.2021 al 22.12.2021;
 - dal 10.01.2022 al 11.02.2022;
 - dal 14.02.2022 al 25.03.2022 (doc. 4);
- 7) Con la Nota 27157 del 5.08.2022, l'Ambito Territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 5) ove il ricorrente risultava inserito in graduatoria di seconda fascia per le classi di concorso:
- A012, posizione 2.774, titoli culturali: 12 punti, totale: 44 punti (doc. 6);
- A022, posizione 3.600, titoli culturali: 2 punti, totale: 38 punti (doc. 7);
- 8) In particolare per la classe di concorso A012, l'Amministrazione ha così applicato la TAB A/8 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le



supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” (doc. 3) allegata all’Ordinanza Ministeriale n.112 del 6.05.2022:

TAB. 4 B. 13: PERFEZIONAMENTO IN METODOLOGIA DIDATTICA - CLIL (PUNTI 3)

TAB. 4 B. 14: CERT. LINGUISTICA INGLESE C2 (PUNTI 6)

TAB. 4 B. 15: MASTER ANNUALE I LIVELLO IN LETTERATURA (PUNTI 1)

TAB. 4 B. 17: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (PUNTI 2)

1) *TABLET*

2) *LIM*

3) *CODING ROBOTICA*

4) *PEKIT EXPERT*

- 9) Pur tuttavia, relativamente alla classe di concorso A022, l’Amministrazione **ha attribuito al ricorrente soltanto 2 punti per i titoli culturali** (punteggio complessivo 38 punti) di cui:
- Titolo di accesso: punti 28;
 - Titoli culturali: punti 02;
 - Punteggio servizio: punti 8 (doc. 7);

UFFICIO	CODICE GRADUATORI A DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORI A DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORI	COGNOME	INOME	POSIZIONE GRADUATORI	INCLUSIONE	PUNTEGGIO TITOLO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE
RM	A022	1	2	MM	CATANIA	GIOVANNI				3601			

- 10) Conseguentemente l’odierno ricorrente ha dunque tempestivamente presentato reclamo con PEC del 6.08.2022 (doc. 8) avverso la mancata attribuzione di 12 punti per i titoli culturali per la classe di concorso A022, in luogo dei 2 punti assegnati al medesimo dall’Amministrazione (doc. 8);
- 11) Tale missiva è risultata priva di alcun riscontro;
- 12) Successivamente, con la Nota 27991 del 30.08.2022, l’Ambito Territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 9) ove il



ricorrente risultava inserito in graduatoria di seconda fascia con il medesimo punteggio:

A012, posizione 2.778, titoli culturali: 12 punti, totale: 44 punti (doc. 10);

A022, posizione 3.601, titoli culturali: 2 punti, totale: 38 punti (doc. 11);

- 13) Ne consegue che l'Amministrazione resistente non ha correttamente valutato tutti i titoli culturali dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria per la classe di concorso A022, come invece puntualmente avvenuto per l'altra classe di concorso A012 (cfr. docc. 10-11);
- 14) Si evidenzia che il ricorrente, in virtù dell'erronea attribuzione di soli 2 punti per i titoli culturali dichiarati dal medesimo, e dunque ottenendo il punteggio complessivo di soli 38 punti per la classe di concorso A022, non è stato purtroppo individuato dall'Amministrazione scolastica come destinatario di una proposta di assunzione per la predetta classe di concorso né potrà essere successivamente individuato avendo ottenuto un punteggio assolutamente più basso di quello spettante;
- 15) Il ricorrente si trova dunque costretto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti a fronte di tale arbitraria ed illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente che, in virtù della mancata ed integrale attribuzione di dodici punti per i titoli culturali per la classe di concorso A022, determina l'impossibilità per il ricorrente di essere destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato sia per il presente a.s. 2022/2023 che per il successivo a.s. 2023/2024, con gravissime conseguenze economiche e sociali per il medesimo.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

- 1) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA 27991 DEL 30.08.2022 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) PER LA PROVINCIA DI ROMA PER LA PARZIALE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TITOLI CULTURALI IN POSSESSO DEL RICORRENTE PER LA CLASSE DI**



CONCORSO A022. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come ampiamente evidenziato in precedenza, il ricorrente pur avendo puntualmente indicato all'Amministrazione tutti i titoli culturali in possesso del medesimo (doc. 4), ha ottenuto l'attribuzione di soli 2 punti in luogo dei 12 spettanti al medesimo, come peraltro puntualmente avvenuto per l'altra classe di concorso A012.

In particolare si rammenta che il ricorrente ha presentato tempestivamente, in data 23.05.2022, la domanda di inserimento per le graduatorie provinciali per la Provincia di Roma, per le classi di concorso: A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) (doc. 6).

Conseguentemente, alla luce della predetta domanda (doc. 4) il ricorrente aveva complessivamente dichiarato all'Amministrazione resistente i seguenti titoli culturali:

- Certificazione conseguita in data 16.12.2021 presso l'Università "Ecampus" in "Metodologie innovative nel contesto europeo: Content and language integrated learning (CLIL)"
- Certificazione conseguita in data 26.10.2021 in inglese "C2" presso il "British institutes english language examination";
- Master annuale di primo livello in area socio-letteraria, storico-geografica per l'insegnamento negli istituti secondari di I e II grado conseguito in data 8.05.2020 presso l'Università "Ecampus";
- Certificazione informatica conseguita in data 19.07.2020 presso Edufor Scuola per il Tablet;
- Certificazione informatica conseguita in data 24.07.2020 presso Edufor Scuola per l'utilizzo della "LIM";
- Certificazione informatica conseguita in data 1.07.2021 presso Eirsaf Education per "Coding robotica educativa stem 200 h";
- Certificazione informatica conseguita in data 8.04.2021 presso Fondazione Onlus Sviluppo Europa per "Pekit Expert" (doc. 4).



Pur tuttavia, si ribadisce che l'Amministrazione – per la classe di concorso A022 - non ha tenuto conto di tutti i titoli culturali dichiarati dal ricorrente e, con la **Nota 27991 del 30.08.2022 dell'Ambito Territoriale di Roma** (doc. 11), ha attribuito al prof. Catania il punteggio complessivo di 38 punti, di cui:

- Titolo di accesso: punti 28;
- Titoli culturali: punti 02;
- Punteggio servizio: punti 8

In particolare si ribadisce che - per la diversa classe di concorso A012 - l'Amministrazione ha così applicato la TAB A/8 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022:

TAB. 4 B. 13: PERFEZIONAMENTO IN METODOLOGIA DIDATTICA - CLIL (PUNTI 3)

TAB. 4 B. 14: CERT. LINGUISTICA INGLESE C2 (PUNTI 6)

TAB. 4 B. 15: MASTER ANNUALE I LIVELLO IN LETTERATURA (PUNTI 1)

TAB. 4 B. 17: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (PUNTI 2)

- 1) TABLET
- 2) LIM
- 3) CODING ROBOTICA
- 4) PEKIT EXPERT

Appare dunque evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica per non aver attribuito al ricorrente l'ulteriore punteggio di 10 punti anche per la classe di concorso A022 per i titoli culturali dichiarati dal medesimo.

L'attività posta in essere dall'Amministrazione scolastica risulta altresì viziata sotto l'ulteriore profilo dell'eccesso di potere.

L'eccesso di potere, come ben noto, rappresenta un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, e sussiste quando la



facoltà di scelta spettante all'Amministrazione non è correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità e di congruità.

Una delle figure sintomatiche di eccesso di potere è l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto, figura che si manifesta quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni.

Nel caso in oggetto, tale figura sintomatica si manifesta perché l'Amministrazione, come già evidenziato, erroneamente ed in palese violazione di quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale 112 del 6.05.2022, ha erroneamente omesso di attribuire al ricorrente – per la classe di concorso A022 - l'ulteriore punteggio di 10 punti per i titoli culturali dichiarati dal medesimo nella domanda inoltrata in via telematica all'Amministrazione (cfr. doc. 4).

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

**

2) VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE IL CORRETTO PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA AL FINE DI ESSERE DESTINATARIO DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

Si evidenzia inoltre che l'Amministrazione, in maniera del tutto illogica ed immotivata, non soltanto non ha riconosciuto al prof. Catania l'ulteriore punteggio di 10 punti per i titoli culturali relativi alla classe di concorso A022, ma non ha neppure proceduto alla rettifica del punteggio erroneamente assegnato al ricorrente.

Ed invero si rammenta che il ricorrente ha tempestivamente inviato, in data 6.08.2022, il reclamo all'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma ed alla Scuola polo "I.C. Giuseppe Bangerà" di Roma (doc. 8).

Tuttavia il predetto reclamo – a tutt'oggi – è risultato privo di alcun riscontro e l'odierno ricorrente si è dunque trovato costretto a dover adire l'intestato Tribunale.

Appare dunque evidente che il docente ha subito un ingiusto pregiudizio, in quanto non è stato correttamente riconosciuto nei suoi confronti l'ulteriore punteggio di 10 punti nella classe di concorso A022 per i titoli culturali in possesso del medesimo.

Ne consegue che il ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022 (docc. 2-3), ha diritto al punteggio aggiuntivo di 10



punti per i predetti titoli culturali, così ottenendo il punteggio complessivo di 48,00 punti nelle predette graduatorie per la classe di concorso A022.

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota 27991 del 30.08.2022 dell'Ambito Territoriale di Roma relativa alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente, per la classe di concorso A022, l'ulteriore punteggio di 10 punti per i titoli culturali dichiarati dal medesimo nella relativa domanda (doc 4);

2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022 (docc. 4-5) alla valutazione dei titoli culturali dichiarati dal medesimo, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 10 punti nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma, per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);

3. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente l'ulteriore punteggio di 10 punti per i titoli culturali dichiarati dal medesimo, così consentendo al ricorrente di ottenere il punteggio complessivo di 48,00 punti nelle graduatorie G.P.S. per la Provincia di Roma per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);

4. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente, a seguito della predetta rettifica del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma, di consentire al ricorrente di partecipare alle ulteriori procedure di conferimenti di incarichi temporanei da G.P.S. per la Provincia di Roma e da Graduatorie d'Istituto.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario.

*

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratti di lavoro 2021/2022;
- 2) Ordinanza Min. Istruzione 112 del 6.05.2022;
- 3) Tabella a/4 valutazione titoli Ord. 112-2022;
- 4) Domanda GPS del 23.05.2022;
- 5) Nota 27157 del 5.08.2022;
- 6) Estratto graduatoria A012 – Nota 27157 del 5.08.2022
- 7) Estratto graduatoria A022 - Nota 27157 del 5.08.2022;
- 8) Reclamo del 6.08.2022;
- 9) Nota 27991 del 30.08.2022;
- 10) Estratto graduatoria A012 – Nota 27991 del 30.08.2022;
- 11) Estratto graduatoria A022 - Nota 27991 del 30.08.2022;
- 12) Dichiarazione esenzione contributo unificato.

In via istruttoria:

Assumersi se del caso sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è indeterminabile ma il ricorrente è **esente** dal pagamento del Contributo unificato in quanto il suo reddito è risultato inferiore nell'anno 2022 ad € 35.240,04.

Roma, 24 aprile 2023

Avv. Domenico Naso

